

REGOLAMENTO

per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori di beni servizi e lavori

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - STRUTTURA DELL'ALBO

ART. 3 - PUBBLICITÀ

ART. 4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE

ART. 5 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI

ART. 6 - VERIFICHE

ART. 7 - CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO

ART. 8 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 9 - VALIDITÀ

ART. 10 - RESPONSABILITÀ ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

ALLEGATO: ELENCO CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1 Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori (di seguito Albo) della S.P.Im. S.p.A. (SPIM), inteso come archivio informatico nel quale saranno raccolti i dati relativi agli operatori economici interessati all'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi.

2 La SPIM ricorrerà all'Albo, previo accertamento della presenza di un numero congruo di iscritti idonei per requisiti speciali, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e dal proprio Regolamento per l'effettuazione di spese in economia, per individuare gli operatori economici da invitare nel rispetto delle procedure di cui all'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nelle seguenti casistiche:

- Lavori in economia pari o inferiori a e.200.000, da assegnare mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, commi 6 e 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- Servizi e Forniture, da assegnare mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (fino alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con il meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248)
- La SPIM utilizzerà l'Albo anche al fine di individuare il soggetto cui affidare direttamente servizi e forniture o lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 11, per i servizi e dell'art. 125, comma 8 per i lavori del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i (importi inferiori ad €40.000);
- La SPIM si riserva di utilizzare l'Albo anche al fine di individuare il soggetto cui affidare Lavori di importo inferiore a €. 500.000,00 ai sensi dell'art.122 commi 5 e 7 del D Lgs 163/2006 e s.m.i..

3 Resta comunque ferma la facoltà della SPIM di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Albo nelle seguenti ipotesi:

Lavori, servizi o forniture che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per l'elevato grado di specializzazione od organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzo dell'Albo;

4 L'albo è costituito da un elenco di operatori economici ordinati in numero progressivo,

attribuito secondo l'ordine cronologico di iscrizione.

5 L'iscrizione degli operatori economici interessati ha il solo scopo di manifestare la volontà di iscriversi all'Albo, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla SPIM per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento.

6 Resta ferma, comunque, la facoltà della SPIM di acquisire beni e servizi mediante Consip S.p.A. o altre Centrali di Acquisto.

ART. 2

STRUTTURA DELL'ALBO

1 L'Albo è strutturato in tre categorie LAVORI – SERVIZI - FORNITURE

2 Ciascuna categoria è suddivisa in sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione, individuate nell'elenco allegato al presente Regolamento.

3 L'iscrizione può essere fatta per ciascuna o più categoria/sottocategoria merceologica. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti all'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

4 Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria merceologica per la quale è iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui all'art. 5, comma 5.

5 La SPIM si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell'Albo, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni verrà data adeguata informazione sul sito istituzionale della SPIM www.spimgenova.it sezione "Albo fornitori".

ART. 3

PUBBLICITÀ

1 L'Avviso circa l'istituzione dell'Albo, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato, ai sensi degli articoli 122 comma 5 e 124 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sulla G.U.R.I. e sui siti informatici di cui all'art. 66 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

2 Notizia della pubblicazione dell'Avviso è, altresì, data su almeno uno dei principali quotidiani

a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale.

3 L'Avviso, il presente Regolamento nonché il Manuale Operativo sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale della SPIM www.spimgenova.it, sezione "Albo fornitori".

4 La SPIM si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione all'Albo con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta.

ART. 4

REQUISITI DI ISCRIZIONE

Sono ammessi a iscriversi salvo i limiti espressamente indicati dalla normativa vigente, i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006

E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nell'elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

1 Ciascuno degli operatori economici invitati a gara potrà presentare offerta per sé o quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di un consorzio ordinario di concorrenti all'uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti all'Albo e non invitati ovvero non iscritti.

2 Ai fini dell'iscrizione all'Albo, e della relativa permanenza, gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, relativa alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'inserimento nell'Albo
- c) per imprese che eseguono lavori autocertificazione del possesso di attestazione SOA o dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.
- d) Per le imprese che prestano servizi o forniture dichiarazioni di cui agli art. 41 e 42 del D.lgs.

163/2006

e) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 38, del D. Lgs.

163/2006

e

s.m.i;

ART. 5

ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI

1 Gli operatori economici interessati potranno iscriversi all'Albo in qualsiasi momento, collegandosi al sito istituzionale della SPIM, www.spimgenova.it, sezione "Albo fornitori", compilando i form di iscrizione.

2 Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

3 L'iscrizione è subordinata alla piena conoscenza e accettazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

4 Nell'ambito della procedura di iscrizione di cui al comma 1 dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- a. generalità;
- b. fatturato globale dell'ultimo esercizio;
- c. fatturato specifico dell'ultimo esercizio realizzato in ogni sottocategoria merceologica per cui vienerichiesta l'iscrizione;
- d. elenco dei principali servizi e/o forniture degli ultimi tre anni;
- e. eventuali certificazioni aziendali (di qualità e simili) rilasciate da organismi accreditati.

5 Ciascun operatore economico è tenuto - pena la cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 8 - ad aggiornare tempestivamente la propria candidatura a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali è iscritto all'Albo, sia in riferimento ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

6 L'aggiornamento dell'iscrizione potrà essere effettuato esclusivamente *on-line*

ART. 6

VERIFICHE

1 La SPIM effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, la veridicità e l'attualità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 5, comma 4. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 8 - senza possibilità di una nuova iscrizione - e non potrà partecipare alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, in forma associata a norma dell'art. 4, comma 2, né sarà preso in considerazione nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4.

ART. 7

CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO

1 L'individuazione degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, nonché del soggetto cui affidare direttamente il servizio o la fornitura, verrà effettuata in modo da garantire la necessaria coerenza tra la capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa degli operatori risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo, ai sensi dell'art. 5, comma 4 e l'entità e la tipologia del servizio o della fornitura oggetto di affidamento.

2 Al fine di garantire la rotazione gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine casuale, sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

3 Al fine di garantire la concorrenza tra gli operatori economici, a ciascuno di essi non potranno essere affidati più di tre incarichi in un anno per ciascuna categoria merceologica.

4 Nel caso in cui il numero degli iscritti nella categoria merceologica interessata e ritenuti idonei dalla SPIM, fosse insufficiente nonché nel caso di lavori, forniture o servizi di particolare natura che richiedano un elevato livello di specializzazione, la SPIM potrà integrare l'elenco degli operatori da invitare con altri soggetti, anche se non iscritti all'Albo, purché ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali ovvero individuati tramite indagini di mercato.

5 Al termine del servizio o della fornitura verranno compilate dalle strutture fruitrici le schede

di valutazione qualitativa sulle prestazioni ricevute. Di tale valutazione la SPIM terrà conto nelle successive scelte degli operatori da consultare.

A

R

T

.

8

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1 La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 2, nei seguenti casi:

- a) carenza - originaria o sopravvenuta - dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 4, comma 3, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 5, comma 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 6;
- b) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 5, comma 5;
- c) grave negligenza o malafede nei confronti della SPIM, nell'esecuzione del contratto;
- d) qualora l'operatore economico abbia riportato una valutazione negativa risultante dalle schede di cui all'art. 7, comma 5;
- e) qualora l'operatore economico, non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata motivazione scritta.

2 Nei casi previsti nel comma precedente, la SPIM comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La SPIM, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

3 L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.

4 L'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un contenzioso giudiziale con la SPIM relativo all'esecuzione di un contratto, fino al termine del procedimento stesso.

5 L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

6 Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano dalla SPIM il nulla osta per una nuova iscrizione.

7 La cancellazione potrà, inoltre, intervenire su iniziativa dell'interessato

ART. 9

VALID

ITÀ

1 L'Albo è attivo dalla data di pubblicazione del relativo Avviso sulla G.U.R.I.

2 Ogni operatore economico può attivare la procedura di iscrizione in qualsiasi momento nei limiti di quanto disposto nei precedenti commi.

ART. 10

RESPONSABILI

TÀ

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell'ufficio acquisti deputato alla gestione dell'Albo. Le richieste di informazioni possono essere indirizzate ad "S.P.Im. S.p.A –Via di Francia 1 16149 Genova" - al n. fax 010/6424051 oppure inviate per posta elettronica a info@spimgenova.it

Sarà fornita risposta a mezzo fax o tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati

dall'operatore economico in sede di iscrizione.

ART. 11
TRATTAMENTO DEI
DATI

La Porto Antico, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo, informa che tali dati verranno trattati – anche attraverso la Società di gestione del sistema informativo della fiscalità nel cui ambito è inserita la Porto Antic - in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. A tal fine, per prevenire la perdita dei dati nonché usi illeciti o non corretti degli stessi, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati e trattati anche per fini di studio e statistici. Con l'iscrizione all'Albo l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.